

## IPOTESI DI ACCORDO ROL-FERIE -BANCA ORE

Addì ~~15~~ del mese di ~~FEBBRAIO~~ dell'anno 2020  
presso la sede A.M.A.G. S.p.A.

tra

A.M.A.G. S.p.A. rappresentata dal Presidente Paolo Arrobbio e dall'Amministratore Delegato Dott. Adelio Ferrari

E in nome e per conto delle maestranze tutte

Le R.S.U. aziendali nelle persone dei Sigg. Cristina Alessio, Adolfo Paolo Gandini, Davide Oddone, Barbara Carrara, Franco Buzzi, Marco Petroli, Giulia Summa.

Premesso che,

Si rende necessario, a fini organizzativi, rivedere i precedenti accordi del, 04/12/2012, 31/12/2014, 20/11/2015 e 27/06/2017 in materia di ferie, rol e banca ore

Evidenziato che

L'accordo del 04/12/2012 ed il successivo del 31/12/2014, vengono costantemente disattesi sul punto relativo al residuo ferie massimo non fruito al termine di ciascun anno (5 giorni)

Che la clausola secondo la quale, in caso di assenze di un solo giorno, vengano scalate prioritariamente i permessi ex festività, non ha avuto gli effetti sperati sulla maggior parte dei dipendenti, i quali continuano a conservare a fine anno un numero troppo alto di ore di ex festività, mentre una parte del personale, costretto per motivazioni famigliari a ricorrere a giornate sporadiche di assenza, si ritrova senza tali ore di permesso già nei primi sei mesi dell'anno;

che con l'accordo del 20/02/2015 si ripristinava il precedente accordo del 22/07/2002 per l'erogazione ai livelli 7 e 8 che svolgono prestazioni di lavoro oltre il normale orario di lavoro (con esclusione del compenso dovuto in caso di interventi in reperibilità che è stato sempre regolarmente erogato come contrattualmente previsto), per l'erogazione di un compenso nel limite annuo di ore 120. Con l'accordo del 17/06/2016, si estendeva il medesimo accordo anche ai livelli Quadro. Contestualmente per gli altri livelli, dal 2 al 6, restava in essere la banca ore con possibilità di richiesta di pagamento delle ore accumulate ogni sei mesi, fermo restando il pagamento mensile della maggiorazione oraria;

Visto

Quanto sopra descritto, al fine di uniformare i trattamenti, rispondere alle esigenze dei lavoratori e contenere i costi aziendali

Si conviene e si stipula quanto segue

- 1) Nel ribadire che i giorni di ferie residui a fine di ciascun anno NON POSSONO essere superiori a 5 (cinque) e che le giornate di ex festività DEVONO essere godute entro l'anno, i dirigenti, i responsabili ed i coordinatori dei diversi servizi aziendali si devono fare carico di

fare rispettare scrupolosamente ai propri collaboratori gli accordi in essere in merito alla fruizione di ferie, rol ed ex festività nei tempi e nei modi stabiliti dal presente accordo. Si rammenta altresì che le ex festività non godute durante nell'anno danno luogo, nell'anno successivo, ad imposizione contributiva a carico azienda e lavoratore;

- 2) Fino al 30 settembre di ciascun anno di riferimento non si procederà a scalare preventivamente i giorni di ex festività o banca ore in caso di assenze di un solo giorno, a meno che non vengano espressamente indicati; l'azienda invece procederà a scalare prioritariamente le eventuali ex festività e banca ore residue anche in occasione di richieste di assenza di più giorni dal mese di ottobre di ciascun anno.
- 3) Con decorrenza dal mese marzo 2020, (o dal mese successivo in caso di approvazione dell'accordo dopo il 01/03/2020) tutte le prestazioni di lavoro oltre l'orario ordinario, preventivamente autorizzate, (con esclusione dei compensi dovuti in caso di interventi in reperibilità o in appoggio a tale servizio per cause imprevedute ed emergenze eccezionali) nel limite di 120 ore annue, dal livello Quadro al livello 1, saranno trattate con le seguenti modalità:
  - Il 50% delle ore di straordinario svolte dal personale sarà retribuito in busta paga, il restante 50% (fermo restando il pagamento della relativa maggiorazione) confluirà nella banca ore.

Il recupero delle ore confluite nella "banca delle ore" avverrà con le seguenti modalità:

- Compatibilmente con le esigenze di servizio, le ore dovranno essere recuperate nel mese successivo; nel caso ciò non fosse possibile il recupero dovrà essere pianificato entro e non oltre il 31/12 dell'anno di maturazione.
- Le ore fruite sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa.
- Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta dei giorni di ferie, fermo restando l'obbligo di fruizione nei termini di legge dei giorni di ferie nell'anno di maturazione.

Le ore non fruite entro il 31/12 di ciascun saranno evidenziate nella busta paga del mese di gennaio dell'anno successivo e si procederà d'ufficio al loro pagamento nel mese di febbraio. Non daranno luogo a contabilizzazione alcuna le ore eccedenti le 120 annue.

Il presente accordo, avrà decorrenza dalla data di autorizzazione dello stesso da parte del CDA, a seguito della quale sarà adottato dagli Amministratori Unici delle altre aziende del Gruppo.

Letto, confermato e sottoscritto

Amag s.p.a.

**IL PRESIDENTE**  
**Paolo ARROBBIO**

**AMMINISTRATORE**  
**DELEGATO**  
**Dott. Adelio FERRARI**

Le RSU

*Adelio*  
*Alemo*  
*Barbara*  
*Giulia*  
*Bruno*  
*Francesco*

Approvato in C.d.A. in data 21/03/2020